



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FILOTTRANO"
STATUTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata Organizzazione di volontariato, in breve - ODV "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FILOTTRANO" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Filottrano.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.

È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - PRINCIPI CARATTERE E DURATA

L'Organizzazione è indipendente, apolitica ed apolitica e struttura democratica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del terzo settore e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontaneo e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

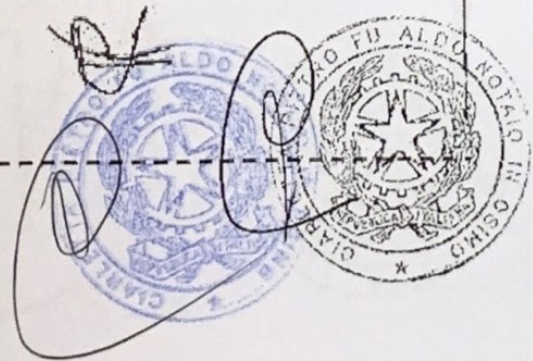
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel

Fino M...





rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 - SCOPI e ATTIVITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:

- tutela e promozione del diritto della persona;
- miglioramento della qualità della vita;
- previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità e salvaguardia della pubblica incolumità nei limiti dalle leggi consentiti;
- recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, del paesaggio e della natura.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, (di cui all'art. 5, lettere "a", "f", "i", "y" del Codice del Terzo settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

-- attività di cui alla lettera "a": interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 201;

-- attività di cui alla lettera "f": interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-- attività di cui alla lettera "i": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-- attività di cui alla lettera "y": protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- tutela e promozione del diritto della persona;
- miglioramento della qualità della vita;
- previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità e salvaguardia della pubblica incolumità nei limiti dalle leggi consentiti;
- recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, del paesaggio e della natura;
- attività di prevenzione e interventi di soccorso in caso di necessità in genere e di calamità naturali;
- attività di monitoraggio dell'ambiente e di prevenzione del rischio idrogeologico e incendio boschivo;
- servizi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità in occasione di manifestazioni ed eventi nei limiti di cui al "Decreto Minniti e s.m.i." e in conformità alle specifiche qualifiche;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

F. M.

RT



L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, o/o gestire o/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti o/o accordi con altre associazioni o/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civili e statali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ART. 4 - ASSOCIATI E AMMISSIONE

Possano essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'avvenute regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

R. M. B.





Sono "soci fondatori" dell'Associazione tutti coloro i quali abbiano sottoscritto l'atto costitutivo;

Sono "soci anziani con merito di servizio" i soci ai quali siano stati riconosciuti dall'assemblea degli associati particolari meriti di servizio, su proposta del Comitato Esecutivo. Ai fini di quanto previsto all'articolo 9 (otto) dello Statuto in materia di formazione e composizione del Comitato esecutivo, i "soci anziani con meriti di servizio" devono intendersi equiparati ai "soci fondatori".

Sono "soci ordinari" dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato esecutivo, che le valuta e le accoglie.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserva lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il 30 giugno dell'anno in corso;
- morte;
- radiazione deliberata dal Comitato Esecutivo per giustificate ragioni. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale, il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Quelora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

E' ammessa in favore di ogni socio partecipante all'assemblea una sola delega.

Fm M2

RT

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare la quota sociale, gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.
Tutti i soci possono ricoprire cariche associative.

I soci che ricoprono cariche politiche elettive, sono in contrasto con le cariche elettive dell'Organizzazione e pertanto non potranno far parte agli organi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente statuto. Essi dal momento in cui si mettono in competizione elettorale devono dimettersi da ogni incarico inerente all'Associazione, qualora non sia fatto di propria iniziativa, il Comitato Esecutivo provvederà ad astromettere il componente e procederà alla nuova nomina di cui all'art. 8, punto 1, dello statuto. Il componente astromesso o dimissionario dalla carica, ha il diritto di mantenere la posizione di iscritto quale socio fondatore o socio aderente ed il diritto di voto nelle assemblee.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari e comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) - richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) - sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) - espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ART. 6 - ORGANI

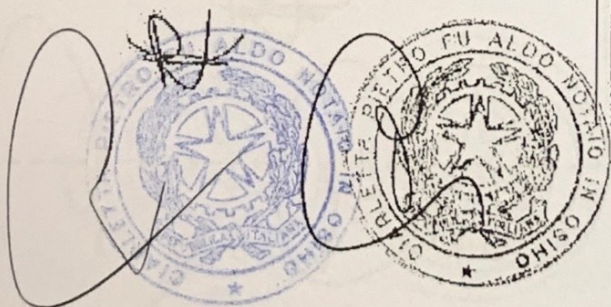
Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori e aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D. lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente

in M2





Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'inserimento riscoperto.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed aderenti all'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

La convocazione dei soci per la assemblea sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica, o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci regolarmente in regola con la quota associativa; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto, presenti in proprio o con delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19 (diciannove).

L'assemblea ha i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, sulla relazione consuntiva del comitato esecutivo e sul bilancio preventivo;
- eleggere e revocare i membri del comitato esecutivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti dagli organi associativi a promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare il programma delle attività e l'eventuale regolamento interno proposto e/o predisposto dal comitato esecutivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

In sede straordinaria:

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Comitato Esecutivo entro un mese precedente

F. M.

10

la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea;

- Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'articolo 20;

- Stabilire l'ammontare della quota associativa e dei contributi a carico dei soci.

Le decisioni degli associati in sede ordinaria possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione di quelle relative alla modifica dello Statuto, scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio, che sono riservate alla competenza dell'assemblea.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, dalle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione e nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare o proclamare i risultati della votazione;

-- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli aventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'Assemblea.

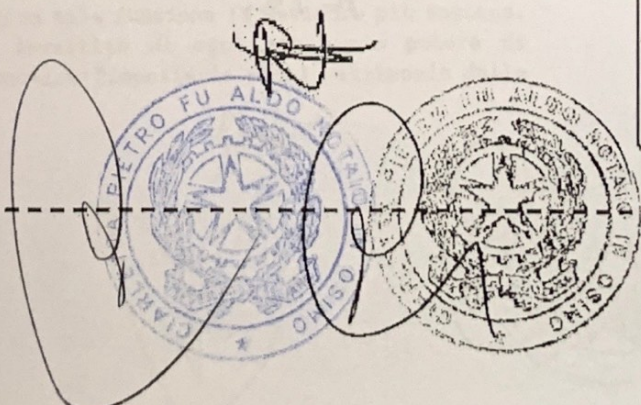
In tutti i luoghi audio - video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio della presenza.

Art. 8 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti ed è composto da 7 (sette) membri fino a 200 (duecento) soci; da 9 (nove) membri da 201 (duecentuno) a 600 (seicento) soci e da 11 (undici) membri da 601 (seicentuno) soci in poi.

Tra i membri, pur eletti dall'Assemblea, devono essere nel primo caso almeno 3 (tre) soci fondatori e/o soci anziani con merito di servizio, nel secondo caso almeno 4 (quattro) soci fondatori e nel terzo caso almeno 5 (cinque) soci fondatori.

F. M.





Nel caso di dimissioni di componenti eletti è possibile integrare fino ad un massimo di 3 (tre) componenti nel primo caso, di 4 (quattro) componenti nel secondo caso e di 5 (cinque) componenti nel terzo caso, questi devono essere presi dalla lista in ordine ai risultati dell'Assemblea nel caso di presentazione della lista con componenti superiori rispetto ai possibili eletti, mentre nel caso di lista secca, possono essere chiamati dal Comitato a sua discrezione e ratificati alla prima assemblea.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Comitato può cooptare altri tre membri in qualità di esperti con solo voto consultivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione tramite e-mail o/a sms, con preavviso di ventiquattro ore.

Le assemblee del Comitato esecutivo, sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti ed, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei consiglieri eletti. Il comitato delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Tesoriere;
- nominare il Vice Presidente;
- nominare gli eventuali coordinatori di settore;
- nominare i componenti del Collegio arbitrale;
- accogliere e rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il Presidente nomina a suo insindacabile giudizio il Segretario che può essere scelto tra i componenti del Comitato o tra i soci iscritti.

F. M.

[Signature]



Esso cessa dalla carica secondo la norma del successivo Articolo 15 (quindici) e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 (sette), comma III e articolo 8 (otto), comma II.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente il Comitato Direttivo nominerà il Tesoriere o Consigliere più anziano o con maggiore anzianità di iscrizione nell'Organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario condurrà il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al distribo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

ART. 11 - TESORIERE

Al Tesoriere sono affidate la competenza amministrativa e contabile dell'Organizzazione, sotto la propria responsabilità:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre di ogni anno e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ogni anno;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominale dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione della entrata ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e ORGANO DI CONTROLLO

12.1) - Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'Art. 31 del D.lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, ovvero su specifica delibera dell'Assemblea, la funzione di revisione dei conti è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti i cui membri sono nominati dall'assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Albi/Registri Professionali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti durante la prima riunione, convocata dal Revisore anziano di carica entro 45 giorni dalla data di nomina, elegge il Presidente il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti; ai fini della eleggibilità e/o scadenza non dovranno essere né parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Comitato Esecutivo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide se sono presenti due membri e, in assenza del Presidente, ricopre tale funzione il Revisore più anziano. Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio della

Per Maria





Fondazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura della Fondazione ed alle attività svolte. In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del Conto Consuntivo con relativa delibera da presentare al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può attribuire la funzione del Collegio dei Revisori dei Conti all'Organo di Controllo di cui ai successivi commi, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

* * *

12.2) - L'Organo di controllo, anche monocratico, esercita i poteri di vigilanza previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni.

Ove collegiale si applicano le norme di cui art. 2397 II comma, 2398 e 2399 c.c. Nell'esercizio delle proprie competenze i componenti dell'organo di controllo (qualora collegiale) possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Comitato Esecutivo, ove non provveda alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, può affidare all'Organo di controllo il controllo contabile dell'Ente, ivi compreso il monitoraggio e gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo può esercitare la funzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 ove questo non sia nominato appositamente dal Comitato Esecutivo.

La Certificazione del Bilancio nei termini di legge è affidata dal Comitato Esecutivo ad un Ente di Certificazione abilitato.

ART. 13 - COLLEGIO ARBITRALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi ed i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedure, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dei primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Ancona il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART. 14 - COORDINATORE DI SETTORE

In relazione al numero dei soci ed alle attività che si intendono espletare, l'Organizzazione può articolarsi in uno o più settori di intervento.

Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.

ART. 15 - BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 (trenta) giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato

R. M.

R. M.

al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti. Il bilancio coinciderà con l'anno solare.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro della adunanza e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro della adunanza e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dai privati;
- contributi dello Stato, Regione, Province, Comuni, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazione e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute dall'Organizzazione a qualunque titolo;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito o l'Ufficio Postale stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è depositata con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ripari, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

R. Mor





dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti e fondatori è fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. Essa è annuale, non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I Soci aderenti e fondatori che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 19 - DESTINAZIONE AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, e meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 9 del l. n. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborzi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 20 - MODIFICHE DELL' STATUTO

La proposta di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci aderenti congiuntamente ai soci fondatori o per variazioni imposte dalle leggi e normative intervenute successivamente;

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci regolarmente iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

ART. 21 - SCIoglimento DELL' ORGANIZZAZIONE

Per lo scioglimento dell'associazione sarà indetta un'assemblea dei soci straordinaria e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dei soci iscritti nel relativo libro soci.

Fin. Man.

PX



L'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuate dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Am. Man

RJ



NOTAIO
Dott. PIETRO CIARLETTA
Via San Gennaro, 28
60027 OSIMO (AN)
Tel. 071.7132661 - Fax 071.714967
e-mail: pciarletta@notariato.it

ESTRATTO AUTENTICO

Repertorio n. 23600

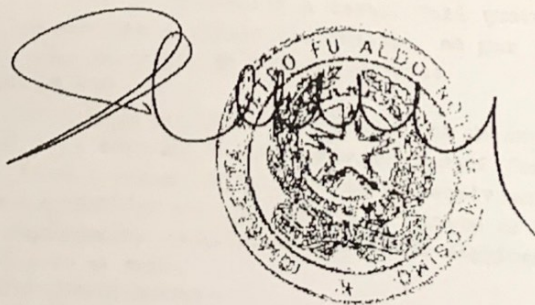
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dr. PIETRO CIARLETTA, Notaio in Osimo, con studio in Via San Gennaro n. 28, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, che quanto precede è conforme a quanto leggesi alle pagine numeri 58 (cinquantotto), 59 (cinquantanove), 60 (sessanta), 61 (sessantuno), 62 (sessantadue), 63 (sessantatré), 64 (sessantaquattro), 65 (sessantacinque), 66 (sessantasei), 67 (sessantasette), 68 (sessantotto), 69 (sessantanove), 70 (settanta), 71 (settantuno), 72 (settantadue), 73 (settantatré), e 74 (settantaquattro) del "LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE" della associazione di volontariato "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FILOTTRANO" con sede in Filottrano, Via Grazie n. 66/A, codice fiscale 93066520425, associazione iscritta con Decreto Regionale n. 281 in data 27 agosto 1997 nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Marche ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 48.

Detto Libro è stato vidimato da me Notaio in data 16 giugno 1997, rep. n. 650 esibitomi dalla parte e restituito, previa collazione.

Si rilascia a richiesta di parte, per uso cui compete, in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017;

Osimo, nel mio studio alla Via San Gennaro n. 28 il giorno ventuno ottobre duemilaventi.



Allegato "B"

Rep. n. 23601/13719

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FILOTTRANO"
STATUTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata Organizzazione di volontariato, in breve - ODV "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FILOTTRANO" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Filottrano.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.

E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - PRINCIPI CARATTERE E DURATA

L'Organizzazione è indipendente, apartitica ed apolitica a struttura democratica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del terzo settore e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

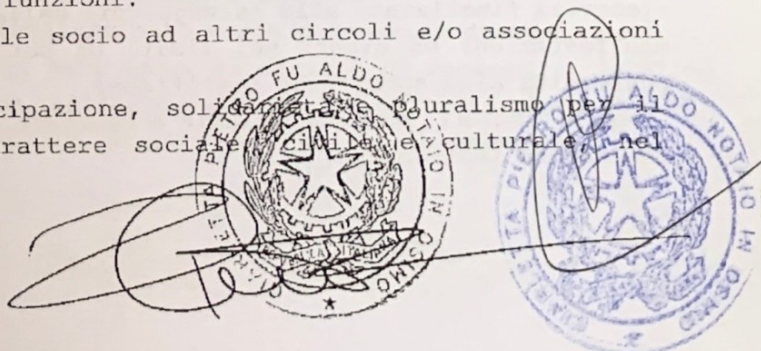
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi

E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel

Popolano Lido



rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 - SCOPI e ATTIVITA'

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:

- tutela e promozione del diritto della persona;
- miglioramento della qualità della vita;
- previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità e salvaguardia della pubblica incolumità nei limiti dalle leggi consentiti;
- recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, del paesaggio e della natura.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, (di cui all'art. 5, lettere "e", "f", "i", "y" del Codice del Terzo settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

-- attività di cui alla lettera "e": interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

-- attività di cui alla lettera "f": interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-- attività di cui alla lettera "i": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

-- attività di cui alla lettera "y": protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- tutela e promozione del diritto della persona;
- miglioramento della qualità della vita;
- previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità e salvaguardia della pubblica incolumità nei limiti dalle leggi consentiti;
- recupero, protezione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, del paesaggio e della natura.
- attività di prevenzione e interventi di soccorso in caso di necessità in genere e di calamità naturali;
- attività di monitoraggio dell'ambiente e di prevenzione del rischio idrogeologico e incendio boschivo;
- servizi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità in occasione di manifestazioni ed eventi nei limiti di cui al "Decreto Minniti e s.m.i." e in conformità alle specifiche qualifiche;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ART. 4 - ASSOCIATI E AMMISSIONE

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

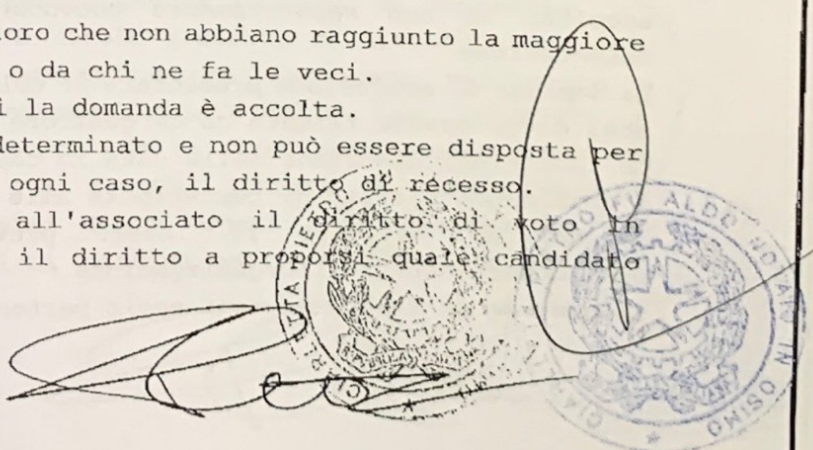
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali

Papalini Adalberto



Sono "soci fondatori" dell'Associazione tutti coloro i quali abbiano sottoscritto l'atto costitutivo;

Sono "soci anziani con merito di servizio" i soci ai quali siano stati riconosciuti dall'assemblea degli associati particolari meriti di servizio, su proposta del Comitato Esecutivo. Ai fini di quanto previsto all'articolo 8 (otto) dello statuto in materia di formazione e composizione del Comitato esecutivo, i "soci anziani con meriti di servizio" devono intendersi equiparati ai "soci fondatori".

Sono "soci ordinari" dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato esecutivo, che le valuta e le accoglie.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserva lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

-- dimissioni volontarie;

-- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il 30 giugno dell'anno in corso;

-- morte;

-- radiazione deliberata dal Comitato Esecutivo per giustificate ragioni. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale, il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

E' ammessa in favore ad ogni socio partecipante all'assemblea una sola delega.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare la quota sociale, gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Tutti i soci possono ricoprire cariche associative.

I soci che ricoprono cariche politiche elettive, sono in contrasto con le cariche elettive dell'Organizzazione e pertanto non potranno far parte agli organi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente statuto. Essi dal momento in cui si mettono in competizione elettorale devono dimettersi da ogni incarico inerente all'Associazione, qualora non sia fatto di propria iniziativa, nuova nomina di cui all'art. 8, punto 1, dello statuto. Il componente estromesso o dimissionario dalla carica, ha il diritto di mantenere la posizione di iscritto quale socio fondatore o socio aderente ed il diritto di voto nelle assemblee.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) - richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) - sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) - espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ART. 6 - ORGANI

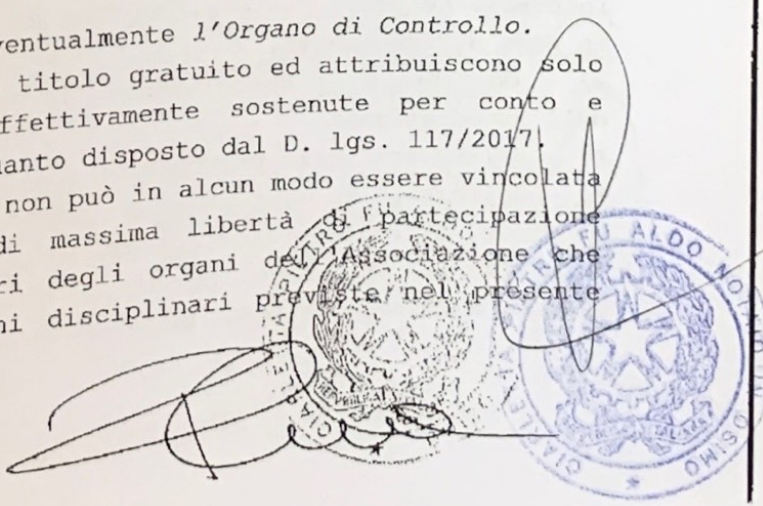
Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori e aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D. lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente

Papalini Lidovino



Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed aderenti all'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso. Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

La convocazione dei soci per le assemblee sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica, o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci regolarmente in regola con la quota associativa: in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto, presenti in proprio o con delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19 (diciannove).

L'assemblea a i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) - discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, sulla relazione consuntiva del comitato esecutivo e sul bilancio preventivo;
- b) - eleggere e revocare i membri del comitato esecutivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) - fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) - approvare il programma delle attività e l'eventuale regolamento interno proposto e/o predisposto dal comitato esecutivo;
- f) - discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- a) - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Comitato Esecutivo entro un mese precedente

la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea:

- Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'articolo 20:

- Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Le decisioni degli associati in sede ordinaria possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione di quelle relative alla modifica dello statuto, scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio, che sono riservate alla competenza dell'assemblea.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'Assemblea.

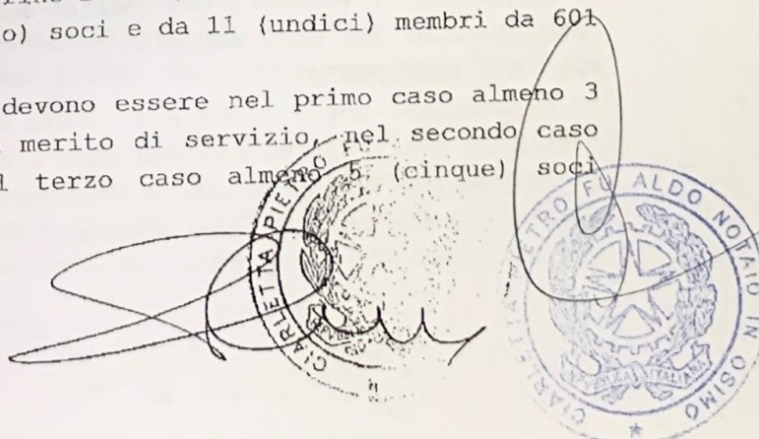
In tutti i luoghi audio - video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 8 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti ed è composto da 7 (sette) membri fino a 200 (duecento) soci; da 9 (nove) membri da 201 (duecentouno) a 600 (seicento) soci e da 11 (undici) membri da 601 (seicentouno) soci in poi.

Tra i membri, pur eletti dall'Assemblea, devono essere nel primo caso almeno 3 (tre) soci fondatori e/o soci anziani con merito di servizio, nel secondo caso almeno 4 (quattro) soci fondatori e nel terzo caso almeno 5 (cinque) soci fondatori.

Papallesi Lidalluno



Nel caso di dimissioni di componenti eletti è possibile integrare fino ad un massimo di 3 (tre) componenti nel primo caso, di 4 (quattro) componenti nel secondo caso e di 5 (cinque) componenti nel terzo caso, questi devono essere presi dalla lista in ordine ai risultati dell'Assemblea nel caso di presentazione della lista con componenti superiori rispetto ai possibili eletti, mentre nel caso di lista secca, possono essere chiamati dal Comitato a sua discrezione e ratificati alla prima assemblea.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Comitato può cooptare altri tre membri in qualità di esperti con solo voto consultivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione tramite e-mail e/o sms, con preavviso di ventiquattro ore.

Le assemblee del Comitato esecutivo, sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti ed, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei consiglieri eletti. Il comitato delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Tesoriere;
- nominare il Vice Presidente;
- nominare gli eventuali coordinatori di settore;
- nominare i componenti del Collegio arbitrale;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il Presidente nomina a suo insindacabile giudizio il Segretario che può essere scelto tra i componenti del Comitato o tra i soci iscritti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 (quindici) e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 (sette), comma III e articolo 8 (otto), comma II.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente il Comitato Direttivo nominerà il Tesoriere o Consigliere più anziano o con maggiore anzianità di iscrizione nell'Organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

ART. 11 - TESORIERE

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Organizzazione; sotto la propria responsabilità:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre di ogni anno e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ogni anno;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominale dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e ORGANO DI CONTROLLO

12.1) - Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, ovvero su specifica delibera dell'Assemblea, la funzione di revisione dei conti è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti i cui membri sono nominati dall'assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Albi/Registri Professionali.

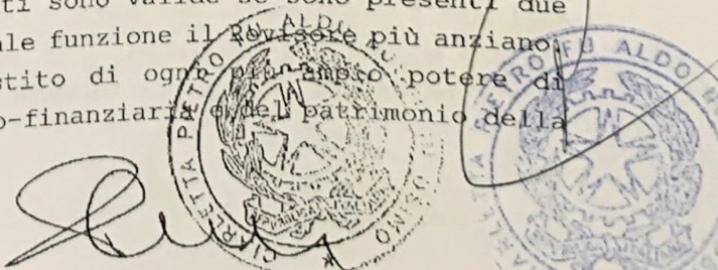
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti durante la prima riunione, convocata dal Revisore anziano di carica entro 45 giorni dalla data di nomina, elegge il Presidente il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati; ai fini della eleggibilità e/o decadenza non dovranno essere né parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Comitato Esecutivo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide se sono presenti due membri e, in assenza del Presidente, ricopre tale funzione il Revisore più anziano. Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio della

Popalvera Lidalmio



Fondazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura della Fondazione ed alle attività svolte. In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del Conto Consuntivo con relativa delibera da presentare al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può attribuire la funzione del Collegio dei Revisori dei Conti all'Organo di Controllo di cui ai successivi commi, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 30 comma 6 del D. Lgs 117/2017.

* * *

12.2) - L'Organo di controllo, anche monocratico, esercita i poteri di vigilanza previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni.

Ove collegiale si applicano le norme di cui art. 2397 II comma, 2398 e 2399 c.c. Nell'esercizio delle proprie competenze i componenti dell'organo di controllo (qualora collegiale) possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Comitato Esecutivo, ove non provveda alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, può affidare all'Organo di controllo il controllo contabile dell'Ente, ivi compreso il monitoraggio e gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo può esercitare la funzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 ove questo non sia nominato appositamente dal Comitato Esecutivo.

La Certificazione del Bilancio nei termini di legge è affidata dal Comitato Esecutivo ad un Ente di Certificazione abilitato.

ART. 13 - COLLEGIO ARBITRALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi ed i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedure, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Ancona il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART. 14 - COORDINATORE DI SETTORE

In relazione al numero dei soci ed alle attività che si intendono espletare, l'Organizzazione può articolarsi in uno o più settori di intervento. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.

ART. 15 - BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 (trenta) giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato

al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
Il bilancio coinciderà con l'anno solare.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dai privati;
- contributi dello Stato, Regione, Province, Comuni, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazione e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute dall'Organizzazione a qualunque titolo;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

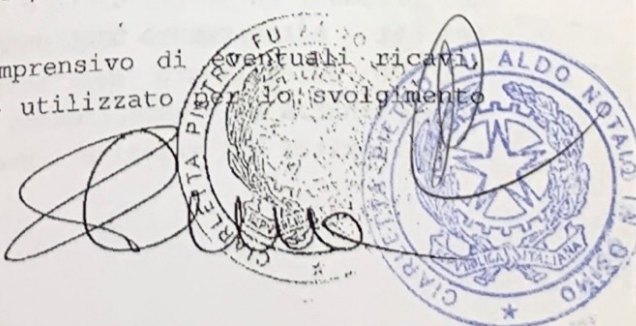
I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito o l'Ufficio Postale stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è depositata con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

Papalini Lidolino



dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti e fondatori è fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. Essa è annuale, non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I Soci aderenti e fondatori che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 19 - DESTINAZIONE AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci aderenti congiuntamente ai soci fondatori o per variazioni imposte dalle leggi e normative intervenute successivamente; L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci regolarmente iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo scioglimento dell'associazione sarà indetta un'assemblea dei soci straordinaria e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dei soci iscritti nel relativo libro soci.

L'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

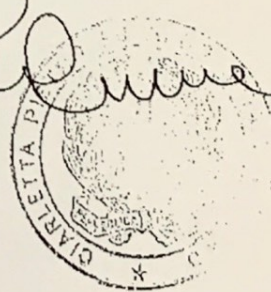
Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Papalini Libalino

Libalino



Libalino

